Assicurazione Responsabilità Civile

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza si rivolge agli studi legali e/o società professionali di Avvocati a copertura della responsabilità civile per danni involontariamente causati a Terzi, compresi i clienti, durante lo svolgimento dell'attività professionale, giudiziale o stragiudiziale, di Avvocato. Sono assicurabili, inoltre, gli Avvocati che esercitano, hanno esercitato o eserciteranno la professione collettivamente in forma associata o societaria per il Contraente; nonché ai Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio iscritti al Registro dei Praticanti ed ai collaboratori che prestano la loro opera in nome e per conto del Contraente.

Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a Terzi, compresi i clienti, per danni colposamente causati e derivanti da errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività professionale di Avvocato
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da colpa nella scelta di corrispondenti, coadiutori o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la loro responsabilità professionale
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto dei collaboratori, facenti parte dello studio associato o società professionale ed iscritti ai relativi albi o registri professionali, in relazione alla sola attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto di sostituti processuali d'udienza in relazione alla sola attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato
- ✓ La responsabilità derivante all'Assicurato da fatti dolosi o colposi dei suoi dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, compresi i collaboratori, praticanti e sostituti processuali
- ✓ Violazione delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche
- ✓ Perdita, distruzione o deterioramento di atti, o derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali dei clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio
- ✓ Sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sinistri derivanti da attività professionali diverse da quelle descritte in polizza
- ✗ Sinistri derivanti da attività svolte dall'Assicurato in proprio o in forma associata presso uno studio associato o una società professionale diversa dal Contraente
- ✗ Sinistri derivanti da perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione di cose, denaro, preziosi, valori o titoli al portatore, nonché furto, rapina o incendio, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Sinistri derivanti da atti dolosi o fraudolenti dell'Assicurato, esclusi quelli dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere
- ✗ Sanzioni, multe e ammende irrogate direttamente all'Assicurato e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge
- ✗ Sinistri derivanti da attività svolte in proprio da corrispondenti, coadiutori, domiciliatari, sostituti d'udienza, collaboratori e professionisti
- ✗ Sinistri derivanti da espletamento di incarichi in enti pubblici

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono coperte le richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione (copertura in claims made)
- ! L'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione all'Albo professionale e al possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

✓ Nell'ambito della territorialità concordata

Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare il sinistro per iscritto all'Assicuratore entro 15 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo di assicurazione se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.

Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso.

Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2020 Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

✓ In caso di cessazione dell'attività professionale svolta dall'Avvocato o Praticante Avvocato, purché ciò non dipenda da radiazione dall'Albo o dal Registro, estensione del termine di denuncia del sinistro fino ai 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività assicurata, purché il sinistro sia relativo all'attività svolta fino alla data di cessazione

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Garanzia Postuma in caso di cessazione dell'attività del Contraente	In caso di cessazione dell'attività del Contraente, estensione del termine di denuncia del sinistro fino ad un periodo e ad un premio aggiuntivo da concordare con l'Impresa, a condizione che durante il periodo di efficacia della polizza non si sia verificata una o più delle seguenti situazioni: - uno o più Avvocati siano stati radiati dall'Albo degli Avvocati; - il Contraente si trovi in stato di insolvenza; - siano stati denunciati sinistri.
Garanzia Postuma in caso di mancato rinnovo della polizza	In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino ad un periodo e ad un premio aggiuntivo da concordare con l'Impresa, a condizione che durante il periodo di efficacia della polizza non si sia verificata una o più delle seguenti situazioni:

	- uno o più Avvocati siano stati radiati dall'Albo degli Avvocati; - il Contraente si trovi in stato di insolvenza; - siano stati denunciati sinistri.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	✗ Danni subiti da: - le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato (se persona fisica), i dipendenti, le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, i collaboratori dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente; - le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al punto precedente che rivestano la qualifica di azionista, socio, amministratore, od esercitino in qualunque modo un controllo totale o parziale. ✗ Sinistri derivanti da circostanze che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un'altra polizza o certificato di assicurazione in vigore prima della stipula della polizza ✗ Sinistri derivanti da fatti e/o atti antecedenti la data della prima decorrenza del periodo di assicurazione, relativamente ai quali l'Assicurato poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe conseguita una richiesta di risarcimento ✗ Danni a cose o danni a persone diretti o indiretti ✗ Sinistri derivanti da espletamento da parte dell'Assicurato di incarichi di amministratore, membro del collegio sindacale o di altri organi aventi funzioni di controllo, membro dell'organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, revisore dei conti, curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario (e qualsiasi altra carica nell'ambito di una liquidazione o procedura concorsuale) all'interno di società, enti o associazioni, incarichi di amministratore di sostegno o curatore di eredità giacente, tutore, componente di commissioni tributarie, docente, arbitro (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla lettere e) della definizione di Attività Professionale a termini di polizza) ✗ Sinistri derivanti da partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti ✗ Sinistri derivanti da effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata o incompleta descrizione dei beni, prodotti o servizi, o come risultato del mancato rispetto di costi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall'Assicurato ✗ Richieste di risarcimento avanzate da parte di persone e/o società: - che controllano direttamente o indirettamente l'Assicurato così come previsto dall'art.2359, comma I, punti 1), 2), 3), comma II del codice civile o norme equivalenti; - controllate da persone e/o società che controllano direttamente od indirettamente l'Assicurato così come previsto dall'art.2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti; - di cui l'Assicurato ha o ha avuto, direttamente o indirettamente, il controllo così come previsto dall'art.2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti; - che hanno interessi nell'attività dell'Assicurato. A meno che si tratti di una richiesta di risarcimento che origini da un soggetto terzo indipendente dall'Assicurato e si basi su errori e/o omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale di Avvocato ✗ Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico ✗ Violazione di norme, di regolamenti o di leggi in materia di antitrust, marchi, brevetti, diritto d'autore, copyright o di altra proprietà industriale e/o intellettuale ✗ Qualunque conseguenza, diretta o indiretta di: - inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e comunque qualunque danno ambientale; - emissione o scarico di qualsiasi campo elettromagnetico, radiazione elettromagnetica o elettromagnetismo realmente o potenzialmente in grado di produrre effetti sulla salute, sicurezza o condizione di qualsiasi persona e/o ambiente o che produce effetto sul valore, commerciabilità, condizione o uso di qualsiasi proprietà; - radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive; - materiale radioattivo, tossico, esplosivo o altro di natura pericolosa connessa a esposizione o di componenti nucleari. ✗ Lavorazione, dall'estrazione, dall'uso, dalla vendita, dall'installazione, dalla rimozione, dalla distribuzione o esposizione all'amianto oltre che a materiali e prodotti contenti amianto ovvero fibre e polvere di amianto ✗ Obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge

	✗ Costi di correzione, completamento e rifacimento della prestazione professionale ✗ Qualunque conseguenza, diretta o indiretta, di guerra e terrorismo ✗ Operazioni di fusioni, acquisizioni o cessioni di rami aziendali ✗ Attività di intermediazione immobiliare e stesura di atti preliminari a operazioni di compravendita

Ci sono limiti di copertura?

! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA

! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall'Impresa

! In caso di cessazione dell'attività del Contraente e successivo scioglimento o liquidazione dell'attività dello stesso, incorporazione in altra società/ente o fusione con altra società/ente, acquisizione da parte di una o più persone (ad eccezione del liquidatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure di liquidazione per insolvenza) che agiscono di concerto tramite l'acquisto di azioni/quote/diritti di voto del Contraente che comporti il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che rappresenti il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione del Contraente, o in caso di fallimento, liquidazione per insolvenza, altra procedura concorsuale o di nomina di un commissario straordinario, giudiziale o liquidatore, la polizza continua ad essere efficace fino alla scadenza del periodo di assicurazione durante il quale uno degli eventi citati si è verificato ma esclusivamente in relazione alle attività professionali svolte precedentemente alla data in cui uno degli eventi citati si sia verificato

Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro (ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario), l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio può essere determinato in maniera fissa, oppure essere anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni; fatturato, esclusa I.V.A.; volume di affari o altri elementi variabili indicati in polizza), ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva. A tal fine, l'Assicurato fornisce per iscritto all'Impresa i dati necessari entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione

	- Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	- In caso di provvedimento disciplinare che comporti la sospensione temporanea dell'Assicurato dall'Albo professionale l'assicurazione resta sospesa, nei confronti dell'Avvocato o del Praticante Avvocato interessato, dalle ore 24.00 del giorno della sospensione e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno della cessazione della sospensione

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La cancellazione o la radiazione dall'Albo o dal Registro determinano, nei confronti dell'Avvocato o Praticante Avvocato interessato, la risoluzione dell'assicurazione con effetto dalla data della cancellazione o radiazione.

A chi è rivolto questo prodotto?

Studi legali associati e/o società professionali di Avvocati, nonché singoli Avvocati non esercenti la professione in forma associata.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 18%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

Ed. 01/2020

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Attenzione: la presente copertura assicurativa opera in forma "claims made", vale a dire copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

Definizioni di Polizza

I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono nella presente **Polizza** il significato seguente:

Assicurato:
a) il **Contraente**;
b) gli Avvocati presenti, passati o futuri iscritti all'Albo degli Avvocati che esercitano, hanno esercitato o eserciteranno la professione collettivamente in forma associata o societaria per il **Contraente**;
c) i Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio iscritti al Registro dei Praticanti e i collaboratori presenti, passati e futuri che hanno prestato, prestano o presteranno la loro opera in nome e per conto del **Contraente**.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Attività Professionale:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinnanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza o assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 04/03/2010 n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12/09/2014 n. 132.

Contraente: lo studio legale associato o la società professionale che stipula il presente contratto di assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno: qualsiasi somma di natura economica della quale l'**Assicurato** sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni patrimoniali o non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei o futuri a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'**Assicurato**, o ad accordi extragiudiziali negoziati dall'**Assicuratore** con il consenso scritto dell'**Assicurato**. Non sono considerati **Danni** le sanzioni di natura fiscale o amministrativa, le multe, le ammende, le penali contrattuali in genere, le imposte, i corrispettivi percepiti dall'**Assicurato** che sia anche eventualmente tenuto a restituire a seguito di un totale e/o parziale inadempimento dei suoi servizi professionali, nonché qualsiasi forma di risarcimento od indennizzo non assicurabile secondo la legislazione vigente.

Danno a Cosa: alterazione fisica e/o chimica di una **cosa**.

Danno a Persone: morte o lesioni personali.

Data di Retroattività: la data indicata nella Scheda di Polizza prima della quale l'assicurazione non è efficace e pertanto non opera.

Dipendenti: le persone fisiche che hanno con l'**Assicurato** un rapporto di lavoro subordinato, anche se temporaneo, compresi i lavoratori interinali ai sensi della L. 196/97, i lavoratori parasubordinati ai sensi del D. Lgs. 38/00 e i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 276/03 (cd. legge Biagi).

Franchigia/Scoperto: la parte di **danno** che resta a carico dell'**Assicurato**, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Indennizzo: la somma dovuta dall'**Assicuratore** in caso di **sinistro**.

Massimale: l'importo riportato nella Scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso dell'**Assicuratore** per ogni **periodo di assicurazione** per il complesso delle garanzie prestate dalla presente **Polizza**.

Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza riportate nella Scheda di Polizza.

Periodo di Garanzia Postuma: il periodo di tempo indicato nella Scheda di Polizza, qualora tale garanzia sia operante ai sensi di quanto indicato all'art. 7 "Garanzia Postuma" della Sezione "Norme Che Regolano l'Assicurazione RC Professionale dell'Avvocato".

Polizza: il documento che prova il presente contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal **Contraente** all'**Assicuratore**.

Richiesta di Risarcimento:

a) un procedimento legale intentato da un **terzo** nei confronti dell'**Assicurato** per **danni**;
b) una richiesta scritta di risarcimento per **danni** da parte di un **terzo** nei confronti dell'**Assicurato** con la quale si accusa l'**Assicurato** responsabile delle conseguenze di uno specifico errore professionale.

Ai sensi della presente **Polizza**, qualsiasi **richiesta di risarcimento** o serie di **richieste di risarcimento** derivanti da, basate su o attribuibili al medesimo o ai medesimi errori od omissioni professionali sarà considerata una unica **richiesta di risarcimento**, e la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Sinistro: una **richiesta di risarcimento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**.

Sottolimite: l'importo massimo previsto per una specifica garanzia, riportato nella Scheda di Polizza o in appendice alla presente **Polizza**. Ogni **sottolimite** è da intendersi quale parte integrante del **massimale**, e non in aggiunta ad esso.

Terzo: qualunque soggetto ad eccezione di:

a) le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di **Assicurato**;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** (se persona fisica), i **dipendenti** e/o le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, i collaboratori dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
c) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'**Assicurato** o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Coperto dall'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **danni** colposamente cagionati a **terzi**, compresi i clienti, in conseguenza di reali o presunti errori ed/od omissioni commessi nell'esercizio dell'**attività professionale**, giudiziale o stragiudiziale, di Avvocato, purché svolta nei termini delle leggi e regolamenti che la disciplinano.

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile che possa derivare all'**Assicurato**:

a) da colpa nella scelta di corrispondenti, coadiutori o domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la loro responsabilità professionale;
b) da fatto dei collaboratori, facenti parte dello studio associato o società professionale e iscritti ai relativi albi o registri professionali, in relazione alla sola attività svolta in nome e per conto dell'**Assicurato**;
c) da fatto di sostituti processuali d'udienza in relazione alla sola attività svolta in nome e per conto dell'**Assicurato**;
d) da fatti dolosi o colposi dei suoi dipendenti e delle persone delle quali deve rispondere, compresi collaboratori, praticanti e sostituti processuali.

L'assicurazione, infine, è inoltre estesa ai **danni** per:

1. violazioni sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche, a condizione che l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni disposte dalla legislazione vigente;
2. perdita, distruzione o deterioramento di atti, o derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali dei clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
3. sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'**Assicurato** per errori imputabili all'**Assicurato** stesso.

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma 1, C.C. la copertura è estesa alla colpa grave dell'**Assicurato**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Esclusioni: Cosa Non è Coperto dall'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato

Art. 1 Rischi Sempre Esclusi

L'assicurazione non vale per richieste di risarcimento, danni o spese derivanti o connessi a, direttamente o indirettamente:

a) attività professionali diverse da quelle descritte in **Polizza**;
b) attività svolte dall'**Assicurato** in proprio o in forma associata presso uno studio associato o una società professionale diversa dal **Contraente**;
c) circostanze che sono state denunciate o che avrebbero dovuto essere denunciate su un'altra assicurazione in vigore prima della stipula del presente contratto di assicurazione;
d) fatti e/o atti antecedenti la data della prima decorrenza del **periodo di assicurazione**, relativamente ai quali l'**Assicurato** poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe conseguita una **richiesta di risarcimento**;
e) **danni a cose** o **danni a persone** diretti o indiretti;
f) perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione di **cose**, denaro, preziosi, valori o titoli al portatore, nonché furto, rapina o incendio (ad eccezione di quanto espressamente indicato al punto 2 del terzo paragrafo dell'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione "Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Coperto dall'Assicurazione RC Professionale dell'Avvocato");
g) atti dolosi o fraudolenti dell'**Assicurato**, esclusi quelli dei **dipendenti** e delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere;
h) sanzioni, multe e ammende irrogate direttamente all'**Assicurato** e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge;
i) attività svolte in proprio da corrispondenti, coadiutori, domiciliatari, sostituti d'udienza, collaboratori e professionisti;
j) espletamento da parte dell'**Assicurato** di incarichi di amministratore, membro del collegio sindacale o di altri organi aventi funzioni di controllo, membro dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, revisore dei conti, curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario (e qualsiasi altra carica nell'ambito di una liquidazione o procedura concorsuale) all'interno di società, enti o associazioni, incarichi di amministratore di sostegno o curatore di eredità giacente, tutore, componente di commissioni tributarie, docente, arbitro (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla lettera e) della definizione di **attività professionale**);
k) espletamento d'incarichi in enti pubblici;
l) partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
m) effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata o incompleta descrizione dei costi di beni, prodotti o servizi, o come risultato del mancato rispetto di costi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall'**Assicurato**;
n) richieste di risarcimento avanzate da parte di persone e/o società:
   - che controllano direttamente o indirettamente l'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2359 C.C.,
   - controllate da persone e/o società che controllano direttamente o indirettamente l'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2359 C.C.,
   - di cui l'**Assicurato** ha o ha avuto, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.,
   - che hanno interessi nell'attività dell'**Assicurato**,

   a meno che si tratti di una **richiesta di risarcimento** che origini da un soggetto terzo indipendente dall'**Assicurato** e si basi su errori e/od omissioni commessi dall'**Assicurato** nell'esercizio dell'**attività professionale**;
o) mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico;
p) violazione di norme, di regolamenti o di leggi in materia di antitrust, marchi, brevetti, diritto d'autore, copyright o di altra proprietà industriale e/o intellettuale;
q) qualunque conseguenza, diretta o indiretta di:
   - inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e comunque qualunque danno ambientale,
   - emissione o scarico di qualsiasi campo elettromagnetico, radiazione elettromagnetica o elettromagnetismo realmente o potenzialmente in grado di produrre effetti sulla salute, sicurezza o condizione di qualsiasi persona e/o ambiente o che produce effetto sul valore, commerciabilità, condizione o uso di qualsiasi proprietà,
   - radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive,

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- materiale radioattivo, tossico, esplosivo o altro di natura pericolosa connessa a esposizione o di componenti nucleari;

r) lavorazione, dall'estrazione, dall'uso, dalla vendita, dall'installazione, dalla rimozione, dalla distribuzione o esposizione all'amianto oltre che a materiali e prodotti contenenti amianto ovvero fibre e polvere di amianto;
s) obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
t) costi di correzione, completamento e rifacimento della prestazione professionale;
u) qualunque conseguenza, diretta o indiretta, di guerra e terrorismo;
v) operazioni di fusioni, acquisizioni o cessioni di rami aziendali;
w) attività di intermediazione immobiliare e stesura di atti preliminari a operazioni di compravendita.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato

Art. 1 Condizione per l'Efficacia dell'Assicurazione – Cessazione dell'Assicurazione

La presente assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Avvocato o Praticante Avvocato abilitato all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati e al possesso, da parte dell'**Assicurato** e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti e delle autorizzazioni rilasciate in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione o delle attività a essa strumentali alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l'**Assicurato** si avvale.

La cancellazione o la radiazione dall'Albo o dal Registro determinano, nei confronti dell'Avvocato o Praticante Avvocato interessato, la risoluzione del contratto di assicurazione con effetto dalla data della cancellazione o radiazione, fatto salvo, solo per il caso di cancellazione, quanto previsto all'Art. 7 "Garanzia Postuma" lett. a).

In caso di provvedimento disciplinare che comporti la sospensione temporanea dell'Avvocato o del Praticante Avvocato dall'Albo o dal Registro, l'assicurazione resta sospesa, nei confronti dell'Avvocato o del Praticante Avvocato interessato, dalle ore 24.00 del giorno della sospensione e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno della cessazione della sospensione.

Qualora, durante il **periodo di assicurazione**, il **Contraente**:

a) cessi completamente l'attività e venga sciolto o liquidato;
b) venga incorporato in altra società o ente o si fonda con altra società o altro ente;
c) venga acquisito da parte di una o più persone (ad eccezione del liquidatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure di liquidazione per insolvenza) che agiscono di concerto, tramite l'acquisto di azioni o quote o diritti di voto del **Contraente** che comporti il controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che rappresenti il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione del **Contraente**; o
d) fallisca o venga liquidato per insolvenza o entri in altra procedura concorsuale o venga nominato un commissario straordinario, giudiziale o liquidatore,

l'assicurazione prosegue fino alla scadenza del **periodo di assicurazione** durante il quale tale evento si è verificato, ma esclusivamente in relazione ad **attività professionali** svolte precedentemente alla data in cui l'evento si è verificato.
Resta inteso che la **Polizza** non sarà rinnovata alla scadenza del **periodo di assicurazione** durante il quale si è verificato quanto sopra, senza applicazione di quanto previsto dall'art. 7 "Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo" della Sezione "Norme Generali Applicabili al Contratto di Assicurazione", e il premio versato s'intenderà interamente goduto.

Art. 2 Massimale Assicurato

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **massimale** indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico dell'**Assicuratore** indipendentemente dal numero delle **richieste di risarcimento** denunciate e dal numero di **Assicurati**.
Qualora fosse previsto un **sottolimite** in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per tale specifica garanzia l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **sottolimite**, che rappresenta la massima esposizione a carico dell'**Assicuratore** indipendentemente dal numero delle **richieste di risarcimento** denunciate.
Qualora l'**Assicurazione** fosse prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **massimale** e i **sottolimiti**, ove previsti, rappresentano la massima esposizione a carico dell'**Assicuratore** anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra di loro.

Art. 3 Inizio e Termine Dell'Assicurazione (Polizza *Claims Made*)

L'assicurazione vale per le **richieste di risarcimento** presentate per la prima volta all'**Assicurato** durante il **periodo di assicurazione**, o durante un **periodo di garanzia postuma** previsto dall'Art. 7 che segue qualora operante, e da questi denunciate all'**Assicuratore** durante lo stesso periodo, anche se le **attività professionali** sono state poste in essere prima della decorrenza del **periodo di assicurazione** indicato sulla Scheda di Polizza.
Restano pertanto escluse, in assenza di operatività di un **periodo di garanzia postuma**, le **richieste di risarcimento** pervenute per qualsiasi motivo successivamente alla scadenza del **periodo di assicurazione**, anche se le **attività professionali** sono state poste in essere durante il **periodo di assicurazione**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Nei confronti di ogni Avvocato o Praticante Avvocato abilitato, l'assicurazione sarà operante solo in relazione alle **attività professionali** eseguite in una data in cui tale Avvocato o Praticante Avvocato abilitato esercita la sua professione in qualità di associato o socio o praticante abilitato del **Contraente**.
Qualora un Avvocato o Praticante Avvocato abilitato cessi, anteriormente o durante il **periodo di assicurazione**, di esercitare la sua professione in qualità di associato o socio o praticante abilitato del **Contraente**, l'assicurazione continuerà ad essere operante per tale Avvocato o Praticante Avvocato abilitato, ai sensi di quanto previsto al paragrafo precedente, fino alla scadenza del **periodo di assicurazione**.

Art. 4 Applicazione di Franchigie e Scoperti

Qualora indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione viene prestata con l'applicazione di una **franchigia** o **scoperto**. In tal caso l'**Assicuratore** risarcirà il **terzo** per l'intero importo dovuto, fermo restando il diritto dell'**Assicuratore** di recuperare l'importo della **franchigia** o **scoperto** dall'**Assicurato** tenuto indenne. In tal caso l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.
Si precisa che la **franchigia** o lo **scoperto** si applicano separatamente a ogni **sinistro** e separatamente a ogni **periodo di assicurazione**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a un anno o l'assicurazione cessi prima della scadenza del **periodo di assicurazione**.

Art. 5 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per le **richieste di risarcimento** derivanti da **attività professionali** poste in essere, e per i conseguenti **danni** verificatisi, nell'ambito dei territori indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 6 Vincolo di Solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Assicuratore** risponderà per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili solidali.

Art. 7 Garanzia Postuma

a) Garanzia Postuma In Caso di Cessazione dell'Attività Professionale:

Qualora un Avvocato o Praticante Avvocato abilitato cessi completamente la sua attività professionale durante il **periodo di assicurazione** e purché ciò non dipenda da radiazione dall'Albo o dal Registro, sarà possibile attivare un **periodo di garanzia postuma** di 10 anni per denunciare all'**Assicuratore** le **richieste di risarcimento** presentate all'**Assicurato**, o ai suoi eredi, dopo la cessazione dall'attività e nei 10 anni successivi purché relative ad **attività professionali** svolte fino alla data di cessazione. Il diritto di attivare tale **periodo di garanzia postuma** sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata dall'**Assicurato**, o dai suoi eredi, all'**Assicuratore** entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività professionale e avrà decorrenza dalla data di cessazione.
Il **massimale** per il presente **periodo di garanzia postuma** corrisponde al **massimale** rimasto a disposizione per il **periodo di assicurazione** durante al quale si è verificata la cessazione e non è da intendersi in aggiunta ad esso. Tale **massimale** rappresenta la massima esposizione a carico dell'**Assicuratore** indipendentemente dal numero di **sinistri** denunciati in tale periodo. Il **sinistro** denunciato durante il **periodo di garanzia postuma** verrà considerato come avanzato durante il **periodo di assicurazione** durante il quale si è verificata la cessazione.

b) Garanzia Postuma In Caso di Cessazione dell'Attività del Contraente:

Qualora durante il **periodo di assicurazione** il **Contraente** cessi completamente l'attività e venga sciolto o liquidato (ad eccezione degli eventi previsti dalle lettere b), c) o d) dell'art. 1 "Condizione per l'Efficacia dell'Assicurazione - Cessazione dell'Assicurazione" che precede), il **Contraente** potrà acquistare un **periodo di garanzia postuma** pari ai mesi riportati nella Scheda di Polizza, pagando un premio imponibile aggiuntivo pari alla percentuale (riportata nella Scheda di Polizza) del **premio** imponibile annuo relativo al **periodo di assicurazione** durante il quale lo scioglimento o la liquidazione si è verificata, per denunciare all'**Assicuratore** le **richieste di risarcimento** presentate all'**Assicurato** dopo la scadenza del **periodo di assicurazione**, purché relative ad **attività professionali** svolte fino alla data di scioglimento o liquidazione. Il diritto di acquistare tale **periodo di garanzia postuma** dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta del **Contraente** all'**Assicuratore** entro 30 giorni dalla data di scioglimento o liquidazione e tale garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del **premio** aggiuntivo previsto.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

c) Garanzia Postuma In Caso di Mancato Rinnovo della Polizza:

Qualora alla scadenza del **periodo di assicurazione** l'**Assicuratore** decida di non rinnovare il presente contratto di assicurazione per motivi diversi dal mancato pagamento del **premio** e questo contratto non fosse sostituito da altra copertura assicurativa da chiunque prestata, il **Contraente** potrà acquistare un **periodo di garanzia postuma** pari ai mesi riportati nella Scheda di Polizza, pagando un premio imponibile aggiuntivo pari alla percentuale (riportata nella Scheda di Polizza) dell'ultimo **premio** imponibile annuo, per denunciare all'**Assicuratore** le **richieste di risarcimento** presentate all'**Assicurato** dopo la scadenza del **periodo di assicurazione**, purché relative ad **attività professionali** svolte fino alla scadenza del **periodo di assicurazione**. Il diritto di acquistare tale **periodo di garanzia postuma** sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta del **Contraente** all'**Assicuratore** entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del **premio** aggiuntivo previsto. Si precisa che la proposta dell'**Assicuratore** di rinnovare a condizioni e premio diversi da quelli in scadenza non costituisce rifiuto a rinnovare e non dà diritto alla presente garanzia.

d) Condizioni Comuni alle Garanzie di cui alle lettere precedenti b) e c):

Il **Contraente** non avrà diritto di acquistare il **periodo di garanzia postuma** indicata alle precedenti lettere b) e (c), qualora durante il **periodo di assicurazione** immediatamente precedente il mancato rinnovo si sia verificata una o più delle seguenti situazioni:

1. uno o più Avvocati siano stati radiati dall'Albo degli Avvocati,
2. il **Contraente** si trovi in stato di insolvenza,
3. siano stati denunciati uno o più **sinistri**.

Il **massimale** per il **periodo di garanzia postuma** indicato alle precedenti lettere b) e c) corrisponde al **massimale** rimasto a disposizione per il **periodo di assicurazione** immediatamente precedente al mancato rinnovo e non è da intendersi in aggiunta ad esso. Tale **massimale** rappresenta la massima esposizione a carico dell'**Assicuratore** indipendentemente dal numero di **sinistri** denunciati in tale periodo e dal numero di **Assicurati**. Il **sinistro** denunciato durante il **periodo di garanzia postuma** verrà considerato come avanzato durante il **periodo di assicurazione** immediatamente precedente al mancato rinnovo.

Qualora il **Contraente** stipuli qualsiasi altra polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale (siano i termini e le condizioni della stessa equivalenti o meno alla presente **Polizza**), a partire dalla data di stipula di tale altra polizza il **Contraente** non avrà più diritto ad acquistare il **periodo di garanzia postuma** indicata ai precedenti punti (b) e (c) o, qualora tale garanzia sia già stata acquistata, essa si riterrà automaticamente cessata e il premio versato s'intenderà interamente goduto.

e) Si precisa che qualora durante il **periodo di assicurazione** si verifichi uno degli eventi descritti alle lettere b), c) o d) dell'art. 1 "Condizione di Efficacia dell'Assicurazione - Cessazione dell'Assicurazione" che precede o quanto previsto ai numeri 1), 2) o 3) della lettera d) che precede, l'**Assicuratore** potrà a sua discrezione garantire un **periodo di garanzia postuma** da concordare, dietro pagamento di un premio addizionale e a termini e condizioni da stabilirsi.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri

Art. 1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'**Assicuratore** entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia del **sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **sinistro**. L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 2 Gestione Delle Vertenze Di Danno - Spese Legali

L'**Assicuratore** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assicuratore** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 del Codice Civile, 3° comma).

L'**Assicuratore** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'**Assicurato**, pena la non operatività dell'assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna **richiesta di risarcimento** senza il consenso scritto dell'**Assicuratore**.

Art. 3 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al **sinistro** (ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'**Assicurato**, ove necessario), l'**Assicuratore** provvederà al pagamento dell'**indennizzo** entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione

Art. 1 Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 Altre Assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile.).

Art. 3 Pagamento Del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di **premio** successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
I **premi** devono essere pagati all'**Assicuratore** o all'Intermediario a cui il presente contratto di assicurazione è assegnato.

Art. 4 Modifiche Dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento o Diminuzione Del Rischio

Il **Contraente** dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'**Assicuratore** ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 del Codice Civile) o una diminuzione (Art. 1897 del Codice Civile) del rischio coperto dalla presente **Polizza**. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione.

Art. 6 Rinuncia al Diritto di Recesso In Caso di Sinistro

Sia il **Contraente** che l'**Assicuratore** rinunciano espressamente al diritto di recedere dal contratto di assicurazione dopo ogni **sinistro** denunciato o indennizzato.

Art. 7 Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata R.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** in corso, il presente contratto di assicurazione è tacitamente rinnovato per un nuovo **periodo di assicurazione** di 12 mesi.

Art. 8 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto di assicurazione sono a carico del **Contraente**.

Art. 9 Surrogazione

L'**Assicuratore** che ha pagato l'**indennizzo** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i Terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 del Codice Civile).

Art. 10 Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto verso l'**Assicuratore** dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro valido mezzo documentabile indirizzato all'**Assicuratore** o all'Intermediario al quale è assegnato il contratto di assicurazione, ma in caso vengano trasmesse all'Intermediario, esse avranno effetto soltanto se tempestivamente inoltrate all'**Assicuratore**.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 11 Regolazione del Premio

Se il **premio** è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza**, ed è regolato alla fine di ogni **periodo di assicurazione** secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in **Polizza**.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **periodo di assicurazione**, il **Contraente** deve fornire per iscritto all'**Assicuratore** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde e compensi corrisposti ai prestatori di lavoro;
- del fatturato, escluso I.V.A.;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale indennizzo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**, fermo restando che l'**Assicuratore**, su richiesta formale del **Contraente**, potrà fissargli un ulteriore termine o proroga.
Fermo quanto sopra regolamentato, se il **Contraente** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **periodo di assicurazione** per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il **Contraente** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'**Assicuratore** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il **Contraente** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'**Assicuratore** - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligato per i **sinistri** accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
L'**Assicuratore** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, il premio anticipato per i **periodi di assicurazione** successivi verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti, comunque nella misura non inferiore all'85% dell'ultimo **premio** consuntivo.

Art. 12 Non Operatività dell'Assicurazione in caso di Applicazione di Sanzioni Internazionali

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

Art. 13 Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente contratto di assicurazione è soggetto ed è regolato dalla Legge Italiana, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non espressamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Milano.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Dichiarazioni del Contraente

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il **Contraente** dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.

Il **Contraente**

_____

Il **Contraente** inoltre dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente **Polizza**, anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Il **Contraente**

_____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli della **Polizza**:

Esclusioni: Cosa Non è Coperto dall'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Art. 1 Rischi Sempre Esclusi

Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Art. 1 Condizione per l'Efficacia dell'Assicurazione – Cessazione dell'Assicurazione
Art. 3 Inizio e Termine dell'Assicurazione (Polizza *Claims Made*)
Art. 4 Applicazione di Franchigie e Scoperti
Art. 6 Vincolo di Solidarietà
Art. 7 Garanzia Postuma (penultimo paragrafo)

Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri
Art. 1 Obblighi dell'Assicurato in Caso di Sinistro
Art. 2 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali

Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione:
Art. 7 Durata dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo
Art. 10 Forma delle Comunicazioni
Art. 11 Regolazione del Premio
Art. 12 Non Operatività dell'Assicurazione in Caso di Applicazione di Sanzioni Internazionali
Art. 13 Legge Applicabile e Foro competente

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestato dall'Assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:
Caso a):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):
Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante "**per sinistro**", nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure "**per periodo assicurativo**", e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

Sottolimite: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it